

Le nuove disposizioni di Poste Italiane sulle certificazioni delle assenze per malattia.

Come noto, il Governo è intervenuto sul sistema di certificazione delle malattie disponendo che i medici del S.S.N. inviino il certificato di malattia nel modello predisposto direttamente all'INPS in formato elettronico o via fax.

La norma trova applicazione anche in Poste Italiane. L'azienda è intervenuta sull'argomento diramando la regolamentazione dell'istituto della certificazione delle assenze, già precedentemente normata dall'art. 43 del ccnl vigente. Pertanto dal mese di febbraio sono diventate obbligatorie e non derogabili le nuove disposizioni che regolamentano l'invio dei certificati medici.

Tali disposizioni prevedono che il medico invii all'INPS - per via esclusivamente telematica - la certificazione di malattia. Questa potrà essere visualizzata, sia da parte del datore di lavoro che dal lavoratore medesimo, nel sito internet dell'Istituto, rispettivamente nella modalità dell'"attestato di malattia" (*privo di diagnosi, ad uso del datore di lavoro*) e del "certificato di malattia" (*destinato al lavoratore*).

Inoltre, secondo le istruzioni fornite dall'INPS, il medico rilascerà al lavoratore copia cartacea dei citati documenti:

- 1) attestato di malattia per il datore di lavoro;
- 2) certificato di malattia per il lavoratore, che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico;

Per il lavoratore assente causa malattia, restano fermi gli obblighi contrattuali di cui all'art. 43 del vigente CCNL, **ivi compresa la comunicazione immediata alla Società della propria assenza nonché l'invio - entro due giorni (48 ore) dall'inizio della malattia - dell'attestato di malattia di cui al suddetto punto 1).**

In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, il medesimo comunicherà al lavoratore il numero del certificato (*attribuito automaticamente dal sistema dopo il controllo e l'accettazione dei dati trasmessi*) e **(1) il dipendente potrà acquisire il documento accedendo al portale INPS nella sezione dedicata, provvedendo quindi alla stampa del certificato per la consegna al datore di lavoro nei termini suddetti.**

Nell'ipotesi di malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni, e in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza va giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.

Pertanto, i medici non convenzionati potranno certificare solo la prima assenza per malattia che abbia una durata pari o inferiore a 10 giorni".

Fino qui la regolamentazione aziendale, non discussa né condivisa in alcun modo con il sindacato, destinata ad aggiornare i comportamenti in merito alle assenze per malattia.

(1) Non riteniamo giustificabile il comportamento aziendale del punto (1) che scarica sul lavoratore un adempimento cui potrebbe non ottemperare non essendo tenuto a possedere un computer, pertanto stiamo lavorando per trovare soluzioni diverse.

Roma 1 Marzo 2011